

**DECISIONE N. 2/2017 DEL COMITATO MISTO DELLA CONVENZIONE REGIONALE SULLE  
NORME DI ORIGINE PREFERENZIALI PANEUROMEDITERRANEE**

**del 16 maggio 2017**

**che modifica le disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee introducendo una possibilità di restituzione dei dazi e di cumulo integrale negli scambi disciplinati dall'accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA) di cui fanno parte la Repubblica di Moldova e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea [2019/940]**

IL COMITATO MISTO,

vista la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (di seguito la «convenzione»), l'appendice II fissa disposizioni particolari applicabili tra determinate parti contraenti e che derogano alle disposizioni di cui all'appendice I.
- (2) L'appendice II, articolo 1, della convenzione dispone che le parti contraenti possono applicare negli scambi bilaterali disposizioni particolari che derogano alle disposizioni stabilite nell'appendice I e che tali disposizioni sono contenute negli allegati all'appendice II.
- (3) La Repubblica di Serbia, in qualità di presidente del sottocomitato per le dogane e le regole di origine nell'ambito dell'accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA), di cui fanno parte la Repubblica di Moldova e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (di seguito le «parti CEFTA»), ha informato il segretario del comitato misto della convenzione in merito alla decisione n. 3/2015 del comitato misto dell'accordo centroeuropeo di libero scambio, del 26 novembre 2015, che introduce una possibilità di restituzione dei dazi e di cumulo integrale negli scambi tra la Repubblica di Moldova e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea nell'ambito del CEFTA.
- (4) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della convenzione, il comitato misto adotta modifiche della convenzione, comprese modifiche delle appendici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'appendice II della convenzione, che precisa le deroghe alle disposizioni dell'appendice I della convenzione, è modificata e integrata dagli allegati XIII, G e H dell'appendice II della convenzione, riportati negli allegati della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli allegati XIII, G e H dell'appendice II della convenzione, riportati negli allegati della presente decisione, specificano le condizioni di applicazione del divieto di restituzione dei dazi e di cumulo integrale negli scambi tra le parti CEFTA.

<sup>(1)</sup> GUL 54 del 26.2.2013, pag. 4.

